



Servizio bilancio



Documento n. 7 - 2025

**Nota di lettura al
disegno di legge n. 976**

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il
triennio 2025-2027**

XVIII Legislatura – 25 luglio 2025



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	4
Box 1. - IL CONTENUTO TIPICO DELLE “VARIAZIONI DI BILANCIO” (ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2011, N. 118)	4
ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE	6
GLI INTERVENTI	6
LE COPERTURE	8
LA MANOVRA PER ASSESSORATO, MISSIONI E PROGRAMMI DI SPESA	9
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI DELL'ARTICOLATO	12
ARTICOLO 1 - (MODIFICA DI NORME PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA TUTELA GIUSTIZIALE AMMINISTRATIVA)	12
ARTICOLO 2 - (NORMA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE)	12
ARTICOLO 3 - (INTERVENTI PER I BENI ARCHEOLOGICI E PARCHI ARCHEOLOGICI)	13
ARTICOLO 4 - (NUOVO SISTEMA CONTABILE BASATO SUL PRINCIPIO ACCRUAL)	13
ARTICOLO 5 - (MODIFICHE DI NORME)	14
ARTICOLO 6 - (FONDO PER L'EDITORIA)	14
ARTICOLO 7 - (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IRFIS FINSICILIA S.P.A.)	14
ARTICOLO 8 - (MISURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LOCAZIONI PASSIVE DELLA REGIONE SICILIANA)	14
ARTICOLO 9 - (AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ACCORDO TRANSATTIVO)	15
ARTICOLO 10 - (AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ACCORDO TRANSATTIVO)	16
ARTICOLO 11 - (SPESE GESTIONE IMPIANTI DI DISSALAZIONE)	16
ARTICOLO 12 - (INTERVENTI SULLE DIGHE)	17
ARTICOLO 13 - (CONTRIBUTI AI COMUNI PER GLI EXTRA COSTI NEL SETTORE DEI RIFIUTI)	17
ARTICOLO 14 - (SOSTEGNO AI COMUNI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE)	18
ARTICOLO 15 - (MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2025, N. 1)	18
ARTICOLO 16 - (MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE)	18
ARTICOLO 17 - (INTERVENTI CONTRO LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE)	19
ARTICOLO 18 - (ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME)	19
ARTICOLO 19 - (SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA)	19
ARTICOLO 20 - (COLLEGAMENTI RELATIVAMENTE AI SERVIZI AEREI DI LINEA)	20
ARTICOLO 21 - (AGEVOLAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI TRATTE INTERCONTINENTALI DA E PER LA SICILIA)	20
ARTICOLO 22 - (INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI)	20
ARTICOLO 23 - (IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO PIATTAFORME DIGITALI DRT)	20

ARTICOLO 24 - (CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO DI SCUOLABUS)	21
ARTICOLO 25 - (MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SICCITÀ IN AGRICOLTURA)	21
ARTICOLO 26 - (CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEI COMUNI RICADENTI NELLE ISOLE MINORI)	21
ARTICOLO 27 - (LISTE DI ATTESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE STRUTTURE ACCREDITATE)	22
ARTICOLO 28 - (INTERVENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E RIGENERAZIONE URBANA E RISERVA NATURALE LAGO DI PERGUSA)	23
ARTICOLO 29 - (DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE)	23
ARTICOLO 30 - (FILM DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA)	23
ARTICOLO 31 - (INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE)	23
ARTICOLO 32 - (RIFINANZIAMENTO LEGGI DI SPESA)	24
ARTICOLO 33 - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE)	25
ARTICOLO 34 - (NORMA FINANZIARIA)	26
ARTICOLO 35 - (VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE)	27

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 976
Titolo	Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025/2027
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	SI

PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 976 recante “Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025/2027”, è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 212 del 10 luglio 2025 e, in data 15 luglio 2025, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio per l'esame e contestualmente alle Commissioni di merito per il parere ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento interno.

Il testo si compone di 36 articoli. Allegata al disegno di legge è stata trasmessa una relazione esplicativa, non specificatamente identificata come relazione illustrativa (in tal caso segnatamente relativa all'esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte) o come relazione tecnica (relativa, invece, ai profili specificatamente contabili e finanziari delle disposizioni normative).

Va rilevato che il disegno di legge introduce anche nuove autorizzazioni di spesa o modifica precedenti autorizzazioni di spesa. Da ciò discende che, nonostante il titolo lo indentifichi come legge di “Variazione”, il disegno di legge non ha un contenuto tipico delle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118, che di norma sono limitate alla formulazione delle grandezze finanziarie sulla base del vigente quadro normativo, senza apportare modifiche sostanziali all'ordinamento. Il contenuto del disegno di legge in questione sembra, invece, rientrare prevalentemente nell'ambito dei disegni di legge contenenti disposizioni finanziarie integrative e correttive.

Box 1. - Il contenuto tipico delle “Variazioni di bilancio” (Articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118)

Art. 51. - *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE

Il disegno di legge n. 976 predispone politiche finanziarie per un ammontare pari ad euro 421.130.627 per l'esercizio finanziario 2025, euro 62.259.785 per il 2026 ed euro 65.699.892 per il 2027, raggiungendo per l'intero triennio 2025-2027 l'importo complessivo di euro 549.090.303. La manovra, pertanto, riguarda principalmente l'anno corrente – il 2025 – a cui dedica il 76,7% delle risorse complessive movimentate.

Le politiche finanziarie predisposte dal disegno di legge presentano tanti interventi quanto equivalenti coperture finanziarie, a cui si dedicano, per una disamina complessiva, i successivi paragrafi.

GLI INTERVENTI

Per quanto concerne gli interventi, non essendo presenti disposizioni con riduzioni di entrate, essi riguardano solo nuove o maggiori spese. La seguente tabella rappresenta gli interventi per tipologia. Gran parte di questi, **circa il 56,7% del totale complessivo, riguarda nuove autorizzazioni legislative di spesa con la formazione di nuovi capitoli in bilancio**, per un importo pari ad euro 215.703.728 solo per il 2025, ed euro 311.420.398 nell'intero triennio 2025-2027. **I rifinanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa rappresentano, invece, il 13,8% del totale degli effetti finanziari**, per un ammontare pari a 75.632.116 per l'intero triennio 2025-2027. A seguire, il disegno di legge predispone un incremento del fondo speciale di parte corrente per il 2025, per un importo pari a 55.941.330. Tale fondo, previsto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, è utilizzato di sovente anche per dare copertura ad ulteriori previsioni legislative che emergono durante la procedura parlamentare relativa al disegno di legge in esame. Infine, **il 19,8% della manovra**, per un importo complessivo pari ad euro 106.096.460 nel triennio 2025-2027, **riguarda incrementi di capitoli "liberi" di bilancio**, e quindi finalizzato ad esigenze finanziarie di natura amministrativa o legate ad automatismi di legge.

Tab. 1 - Gli interventi per tipologia e i relativi effetti finanziari nel triennio 2025- del DDL 976 (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE INTERVENTI	421.130.627	62.259.785	65.699.892	549.090.303
MINORI ENTRATE	-	-	-	-
MAGGIORI SPESE	421.130.627	62.259.785	65.699.892	549.090.303
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	215.703.728	46.976.255	48.740.415	311.420.398
Rifinanziamento o riprogrammazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	75.612.116	20.000		75.632.116
Incrementi di fondi speciali (per iniziative legislative)	55.941.330	-	-	55.941.330
Incrementi di capitoli liberi di bilancio	73.873.453	15.263.530	16.959.477	106.096.460
<i>Incrementi di fondi di riserva e accontamenti</i>	<i>50.222.000</i>			<i>50.222.000</i>
<i>Incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese (esclusi i programmi operativi)</i>	<i>1.695.948</i>	<i>15.263.530</i>	<i>16.959.477</i>	<i>33.918.955</i>
<i>Incrementi di altri capitoli liberi di bilancio</i>	<i>21.955.505</i>	-	-	<i>21.955.505</i>

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

Il 68% delle nuove e maggiori spese predisposte dal disegno di legge sono in conto corrente, mentre il 32% sono incrementi di spesa in conto capitale.

Tab. 2 - Interventi di spesa corrente e conto capitale del ddl 976 (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027	%
TOTALE INTERVENTI					
Incrementi di spese correnti	275.006.199	46.996.255	48.740.415	370.742.869	68%
Incrementi di spese in conto capitale	146.124.428	15.263.530	16.959.477	178.347.435	32%

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

La seguente tabella rappresenta i principali interventi legislativi del disegno di legge in ordine di rilevanza finanziaria. Tra questi l'articolo 11 del disegno di legge, che prevede l'istituzione di un nuovo capitolo per sostenere le spese di gestione degli impianti di dissalazione per un importo complessivo pari ad euro 67.200.000 nel triennio 2025-2027, l'articolo 22, che istituisce un nuovo capitolo di trasferimento ai liberi consorzi e alle città metropolitane per la manutenzione delle strade provinciali per un importo complessivo pari ad euro 60.000.000 solo nel 2025, l'articolo 27, con cui anche in questo caso si istituisce un nuovo capitolo dedicato alle spese per lo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa per un importo complessivo pari ad euro 60.000.000 nel triennio, e l'articolo 9, finalizzato allo stanziamento delle somme necessarie alla stipula di un accordo transattivo con POLLUCE s.r.l. a fronte di un debito della Regione nei confronti della società stessa, per un importo pari ad euro 31.208.683 per il 2025.

Tab. 3 - Sintesi degli interventi legislativi del DDL 976 per rilevanza finanziaria (valori in euro)

INTERVENTI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
Spese gestione impianti di dissalazione (art. 11)	9.900.000	25.300.000	32.000.000	67.200.000
Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali (art. 22)	60.000.000			60.000.000
Medici per abbattimento liste di attesa sanità (art. 27, c. 3)	40.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000
Incremento fondo speciale (art. 35)	55.941.330			55.941.330
Estinzione debito, accordo transattivo con POLLUCE SPE S.R.L. (art. 9)	31.208.683			31.208.683
Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti (art. 13)	20.000.000			20.000.000
Abbattimento delle locazioni passive della Regione Siciliana (art. 8)	17.000.000			17.000.000
Sistemi di videosorveglianza urbana (art. 19)	15.000.000			15.000.000
Incremento fondo disabilità e per la non autosufficienza (art. 32)	10.000.000			10.000.000
Protezione civile per crisi idrica (art. 2)	10.000.000			10.000.000
Mitigazione effetti siccità in agricoltura (art. 25)	10.000.000			10.000.000
Fondo per l'editoria (art. 6)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
Acquisto di scuolabus (art. 24)	7.700.000			7.700.000
Funzionamento servizi aerei di linea (art. 32)	6.300.000			6.300.000
Interventi sulle dighe (art. 12)	6.280.480			6.280.480
Miglioramento sistema infrastrutturale sanità per abbattimento liste d'attesa (art. 27, c. 5)	1.525.000	3.050.000	1.525.000	6.100.000
Accordo transattivo ARIT per risoluzione contenziosi (art. 10)	5.495.000			5.495.000

Manutenzione straordinaria istituti scolastici pubblici (art. 32)	5.128.000			5.128.000
Opere pubbliche nei porti di seconda categoria seconda, terza e quarta classe (art. 32)	5.000.000			5.000.000
Interventi per i beni archeologici e parchi archeologici (art. 3)	5.000.000			5.000.000
Iniziative turistico-promozionale Messina e Palermo (art. 31)	2.000.000	2.000.000		4.000.000
Piattaforme digitali Dipartimento regionale Tecnico (art. 23)	873.215	1.471.015	1.215.415	3.559.645
Interventi contro povertà ed esclusione sociale (art.17)	3.000.000			3.000.000
Agevolazioni linee aeree tratte intercontinentali da e per la Sicilia (art. 21)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Agevolazioni linee aeree aeroporto Comiso e isole di Lampedusa e Pantelleria 20,2,3	3.000.000			3.000.000
Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale (art. 14)	2.200.000			2.200.000
Protezione sociale famiglie allontanamento da ambienti criminogeni (art. 16)	2.000.000			2.000.000
Interventi lago di Pergusa (art. 28)	2.000.000			2.000.000
Trasferimento comuni per rimozione rifiuti dal demanio marittimo (art. 32)	1.900.000			1.900.000
Continuità assistenziale (medici di ruolo) dei comuni ricadenti nelle isole minori (art. 26)	481.350	1.155.240		1.636.590
Altri interventi legislativi e variazioni a capitoli liberi di bilancio	78.197.569	15.283.530	16.959.477	110.440.576

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

Tra le misure non legislative, e cioè relative agli incrementi di spesa di capitoli liberi di bilancio, si segnalano gli ulteriori stanziamenti sul fondo rischi contenzioso, per un importo pari ad euro 30.000.000 nel 2025.

LE COPERTURE

Per quanto concerne le coperture finanziarie utilizzate nel disegno di legge, **il 76,2% di queste derivano da “mezzi esterni”, ovvero da un incremento delle entrate, relative esclusivamente all’esercizio finanziario 2025, per un importo complessivo pari 418.910.627; mentre il 23,7% delle coperture sono state reperite tramite la riduzione di spese** le quali riguardano prevalentemente la riduzione delle risorse accantonate nel fondo speciale di parte corrente relativo agli esercizi finanziari 2026 e 2027, per un importo rispettivamente pari ad euro 62.239.784 ed euro 55.699.892.

Tab. 4 - Le coperture per tipologia e i relativi effetti finanziari nel triennio 2025 - del DDL 976 (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COPERTURE	421.130.627	62.259.785	65.699.892	549.090.303
MAGGIORI ENTRATE ((lett. c), comma 1, art. 17 L. 196/2009)	418.910.627	-	-	418.910.627
<i>Incremento imposte tasse e proventi assimilati (Tassa automobilistica)</i>	269.753	-	-	269.753
<i>Incremento tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (IRPEF)</i>	418.640.874	-	-	418.640.874
MINORI SPESE	2.220.000	62.259.785	65.699.892	130.179.677
Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	2.220.000	20.000	10.000.000	12.240.000
Riduzioni di fondi speciali (per iniziative legislative)		62.239.785	55.699.892	117.939.677

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

La principale copertura riguarda l'aggiornamento delle previsioni IRPEF che, per il 2025, ammonta ad euro 418.640.874. Ricordando che ai sensi del DM 28/9/2017, le compartecipazioni IRPEF sono regolate sulla base del maturato (e non del riscosso) con meccanismi di acconto e conguaglio, tale aggiornamento è frutto di una revisione delle relative previsioni, che si possono riassumere nei seguenti passaggi:

1. Le previsioni di inizio anno sulle entrate derivanti da IRPEF per il 2025, secondo il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027” approvato con legge 9 gennaio 2025 n.2, ammontavano ad euro 6.150.000.000. Tale importo era coerente con le previsioni inserite nella Nota di aggiornamento del documento regionale di economia e finanze 2025-2027, approvato con ordine del giorno il 13 novembre 2024, le quali tenevano conto delle previsioni di crescita e degli effetti strutturali della "manovra Draghi" di cui alla L. 234/2021. Tale dato è risultato molto prudente rispetto alla comunicazione del MEF del 28 maggio 2025, la quale, tendo conto dell'imposta netta dichiarata e del gettito da tassazione separata per il 2023, nonché del gettito dell'attività di liquidazione e controllo per il 2024, aggiorna le previsioni IRPEF ad euro 6.926.159.620 (euro 776.159.620 in più rispetto le previsioni iniziali).
2. La medesima comunicazione MEF del 28 maggio 2025 comunica un conguaglio sul versamento IRPEF relativo all'anno 2023, considerando quanto da corrispondere a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione in quel determinato anno, per un ammontare complessivo pari ad euro 157.481.254.
3. La riduzione del gettito IRPEF per il 2025 a seguito degli effetti L. 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l'applicazione dell'aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 mila euro lordi oltre al taglio del cuneo fiscale, viene stimata per un importo complessivo di 515 milioni di euro l'anno.

La seguente tabella riporta una sintesi delle modalità di stima delle maggiori entrate IRPEF da utilizzare nel presente disegno di legge come copertura:

Tab. 5 - Le coperture IRPEF nel DDL 976 (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025
Previsioni IRPEF 2025 secondo bilancio regionale 2025-2027	6.150.000.000
Spettanza IRPEF secondo comunicazione MEF del 28 maggio 2025 <i>Aggiornamento rispetto previsioni</i>	6.926.159.620 +776.159.620
Conguaglio IRPEF 2023	+157.481.254
Effetti sul gettito IRPEF 2025 riforma fiscale L. 207/2024	-515.000.000
Copertura DDL	418.640.874

Fonte: proprie elaborazioni da Nota Dip. Finanze 32047 del 10 luglio 225

LA MANOVRA PER ASSESSORATO, MISSIONI E PROGRAMMI DI SPESA

La seguente tabella rappresenta le politiche finanziarie predisposte dal disegno di legge in esame per Assessorato. Dai dati finanziari si evince che **la manovra concentra gli interventi di spesa per il 23% nell'ambito di competenza dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità** con risorse per un importo complessivo nel triennio pari ad euro 96.559.705 (vedasi gli interventi di cui all'articolo 22 sulla manutenzione straordinaria di strade provinciali e l'articolo 19 sui sistemi di videosorveglianza urbana); **per il 22,2% nell'ambito Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità**, per un importo complessivo nel triennio pari a 93.480.480 (vedasi

l'articolo 11 sulle spese di gestione degli impianti di dissalazione e l'articolo 13 sui contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti); **per il 21,8% nell'ambito dell'Assessorato regionale della salute**, per un importo complessivo pari ad euro 91.655.545 (vedasi l'articolo 27 sui medici e il miglioramento del sistema infrastrutturale della sanità per abbattimento delle liste di attesa).

Tab. 6 - Maggiori e minori spese del DDL 976 per Assessorato (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027	%
1 - Presidenza della Regione	10.000.000	0	0	10.000.000	2,39%
2 - Assessorato Regionale delle Attività Produttive	1.014.056	0	0	1.014.056	0,24%
3 - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	5.000.000	0	0	5.000.000	1,19%
4 - Assessorato Regionale dell'Economia	183.642.518	-59.239.785	-52.699.892	71.702.841	17,12%
5 - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità	36.180.480	25.300.000	32.000.000	93.480.480	22,32%
6 - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro	15.250.000	0	0	15.250.000	3,64%
7 - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica	800.000	0	0	800.000	0,19%
8 - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	91.873.275	2.471.015	2.215.415	96.559.705	23,05%
9 - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale	12.828.000	0	0	12.828.000	3,06%
10 - Assessorato Regionale della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea	10.000.000	0	0	10.000.000	2,39%
11 - Assessorato Regionale della Salute	43.702.298	29.468.770	18.484.477	91.655.545	21,88%
12 - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente	5.380.000	0	0	5.380.000	1,28%
13 - Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo	3.240.000	2.000.000	0	5.240.000	1,25%

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

La seguente tabella rappresenta gli interventi di spesa secondo la principale classificazione presente nel bilancio regionale, cioè le missioni di spesa e i programmi di spesa, così da creare una sintesi della manovra secondo le finalità e gli obiettivi in termini di politiche pubbliche che si intendono perseguire.

Tab. 7 - Interventi di spesa del DDL 976 per missioni e programmi (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027	%
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	76.152.402,77	1.471.015,00	1.215.415,00	78.838.832,77	18,82%
Statistica e sistemi informativi	6.368.214,83	1.471.015,00	1.215.415,00	9.054.644,83	2,16%
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4,77%
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.755.505,00	0,00	0,00	17.755.505,00	4,24%
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31.228.682,94	0,00	0,00	31.228.682,94	7,45%
Risorse umane	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18%
Altri servizi generali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01%
4. Istruzione e diritto allo studio	12.828.000,00	0,00	0,00	12.828.000,00	3,06%
Edilizia scolastica	5.128.000,00	0,00	0,00	5.128.000,00	1,22%

Servizi ausiliari all'istruzione	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,84%
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.240.000,00	2.000.000,00	0,00	10.240.000,00	2,44%
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.240.000,00	2.000.000,00	0,00	5.240.000,00	1,25%
Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,19%
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,58%
Urbanistica e assetto del territorio	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,58%
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.560.480,00	25.300.000,00	32.000.000,00	98.860.480,00	23,60%
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,35%
Rifiuti	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4,77%
Servizio idrico integrato	16.180.480,00	25.300.000,00	32.000.000,00	73.480.480,00	17,54%
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,93%
10. Trasporti e diritto alla mobilità	76.000.060,00	1.000.000,00	1.000.000,00	78.000.060,00	18,62%
Altre modalità di trasporto	11.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00	3,10%
Trasporto ferroviario	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00%
Trasporto per vie d'acqua	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,19%
Viabilità e infrastrutture stradali	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	14,32%
11. Soccorso civile	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,39%
Interventi a seguito di calamità naturali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,39%
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	1,19%
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,19%
Interventi per la disabilità	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,39%
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2,39%
13. Tutela della salute	43.702.297,73	29.468.769,54	28.484.477,27	101.655.544,54	24,27%
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1.695.947,73	15.263.529,54	16.959.477,27	33.918.954,54	8,10%
Ulteriori spese in materia sanitaria	42.006.350,00	14.205.240,00	11.525.000,00	67.736.590,00	16,17%
14. Sviluppo economico e competitività	4.014.056,25	3.000.000,00	3.000.000,00	10.014.056,25	2,39%
Industria, PMI e Artigianato	4.014.056,25	3.000.000,00	3.000.000,00	10.014.056,25	2,39%
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06%
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06%
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,86%
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,86%
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,53%
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,53%
20. Fondi e Accantonamenti	106.163.329,82	-62.239.784,54	-55.699.892,27	-11.776.346,99	-2,81%
Altri fondi	88.941.329,82	-62.239.784,54	-55.699.892,27	-28.998.346,99	-6,92%
Fondo di riserva	17.222.000,00	0,00	0,00	17.222.000,00	4,11%

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1 - (Modifica di norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale amministrativa)

La disposizione in esame interviene sulla legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, che disciplina l'erogazione di un contributo per i soggetti che propongono ricorso straordinario al Presidente della Regione a parziale copertura del costo del "contributo unificato".

Nello specifico, i commi 1 e 2 dell'articolo in commento **sopprimono la parola "massima"** prevista dall'articolo 9, commi 2 e 7, della suddetta legge regionale: tale articolo prevede, infatti, che **il contributo sia corrisposto nella "misura massima" di 550,00 euro e autorizza una "spesa massima" per la copertura finanziaria.**

La Relazione del Governo Regionale a corredo del DDL chiarisce che il termine "massima" ha introdotto un elemento di incertezza, dal momento che sembra intendere che il contributo possa essere oggetto di modulazione, circostanza che tuttavia non trova riscontro nella previsione legislativa, che non prevede alcun criterio in tal senso.

Se, dunque, **la soppressione del termine "massima"** al comma 2, laddove riferito al contributo erogato al singolo ricorrente, **sembra chiarire che l'assegnazione del contributo per ciascun ricorrente è "fissa" e pari alla somma di 550 euro**, meno chiara appare la *ratio* della soppressione del medesimo termine al comma 7, essendo semplicemente riferito alla spesa massima che viene autorizzata per tale finalità per i singoli esercizi finanziari.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo regionale con riferimento alla modifica di cui al comma 7, anche in relazione ai suoi effetti contabili, trattandosi dell'abrogazione di un "limite massimo di spesa" per l'esercizio di riferimento.

Articolo 2 - (Norma in materia di protezione civile)

L'articolo prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2024, per un importo complessivo pari a 10.000.000 di euro per il 2025.

Questi fondi sono destinati al Dipartimento Regionale della Protezione Civile al fine di fronteggiare il perdurare della situazione di deficit idrico. Nello specifico, le risorse serviranno per il ristoro delle spese effettuate in emergenza e per l'attuazione di interventi in conto capitale. Si tratta di interventi per i quali la cabina di regia di cui alla Deliberazione n. 148 del 9 aprile 2024 ha espresso parere favorevole e/o sono in fase di valutazione, ma attualmente privi della necessaria copertura finanziaria.

La disposizione, nello specifico, incrementa le risorse nel 2025 per i seguenti tre capitoli (tutti relativi alla Missione 11, Programma 2):

1. Capitolo 117318: "Fondo Regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza Regionale di competenza del Dipartimento Protezione Civile". Questo capitolo riceve un incremento di 2.000.000 euro (l'attuale stanziamento è di 504.999,56 euro).
2. Capitolo 500012: "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile". Questo capitolo riceve un incremento di 2.000.000 euro (l'attuale stanziamento è di 4.008.741,22 euro).

3. Capitolo 500021: "Contributi per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi idrica". Questo capitolo riceve un incremento di 6.000.000 euro (l'attuale stanziamento è di 33.500 euro).

Articolo 3 - (Interventi per i beni archeologici e parchi archeologici)

L'articolo in esame **al comma 1** reca un'autorizzazione di spesa di importo pari a 5.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2025, per finanziare interventi finalizzati alla salvaguardia dei beni dei Parchi archeologici. Tali somme vengono appostate in un capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione "Spese per attuare un programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20" (Missione 5, Programma 2). La copertura della predetta autorizzazione di spesa è da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, al cui commento si rinvia.

Con **il comma 3** del medesimo articolo 3 viene incrementato il Fondo di solidarietà dei parchi archeologici istituito con l'art. 24-bis della l.r. n. 20 del 2000. Tale incremento, realizzato attraverso l'utilizzo di parte del risultato di amministrazione dei Parchi archeologici disponibile al 31 dicembre 2024, viene appostato in entrata su un apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale e le relative somme verranno poi trasferite sul capitolo di spesa "Spese per incrementare il fondo di solidarietà all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 con il cinquanta per cento della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 202 dei parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tellerio e Akrai e di Naxos e Taormina", anch'esso di nuova istituzione.

Il comma 4 della disposizione in esame autorizza il Ragioniere generale ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Si rileva che il comma 3 della norma in commento incide sull'autonomia finanziaria e contabile dei Parchi archeologici, sancita all'art. 20, comma 8, della l.r. n. 20/2000, ai sensi del quale tale autonomia "comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio": Il comma 3 dell'art. 3 in esame, infatti, interviene su una delle voci di entrata dei bilanci dei Parchi, costituita dall'avanzo di amministrazione, per trasferirla in un apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale. **Tale autonomia contabile, peraltro, discende ancor prima da quanto sancito dall'art. 47 del d.lgs. n. 118/2011**, laddove si prevede, al comma 2, che "*Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile*". La violazione della disposizione statale da ultimo citata, pertanto, potrebbe configurare un vizio di legittimità costituzionale della norma in commento per violazione di una fonte interposta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 4 - (Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual)

L'articolo adegua gli stanziamenti (disposti con l'articolo 27 della L.R. n. 25 del 2024 e con l'articolo 22, comma 2, della L.R. n. 28 del 2024) finalizzati a consentire alla Regione di avvalersi di tre esperti per l'implementazione del nuovo sistema contabile basato sul principio accrual nell'ambito della riforma 1.15 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, incrementa di 20.000 euro lo stanziamento di cui al capitolo 132007 per gli anni 2025 e 2026 (attualmente, in ciascun anno, lo stanziamento è pari a 100.000 euro). Tale adeguamento, come indicato dalla relazione tecnica, si rende necessario in quanto uno degli esperti è un libero professionista e, pertanto, il relativo compenso è soggetto ad IVA.

La norma individua anche la copertura finanziaria, riducendo di un equivalente importo il capitolo 132011, relativo al “Rimborso spese per trasferta agli esperti esterni per la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual”.

Articolo 5 - (Modifiche di norme)

L'articolo in esame modifica il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, in materia di durata dell'incarico del collegio dei revisori dei conti della Regione. La modifica consiste nella sostituzione delle parole "bilancio 2027" con le parole "Rendiconto 2027".

La *ratio* della modifica, esplicitata nella Relazione del Governo, è quella di allineare la scadenza del mandato dei revisori non all'approvazione della legge di bilancio per il 2027, ma all'approvazione del rendiconto finale di gestione per l'anno 2027.

Si chiedono chiarimenti al governo circa gli eventuali profili onerosi discendenti dall'estensione della durata dell'incarico dei revisori, anche se solo per il tempo necessario a completare il mandato con riferimento alla conclusione del ciclo di bilancio 2027.

Articolo 6 - (Fondo per l'editoria)

L'articolo costituisce, nell'ambito del 'Fondo Sicilia' gestito da IRFIS FinSicilia S.p.A., una sezione dedicata agli aiuti in favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa; a tale fine si prevede la spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025/2027 autorizzando il Dipartimento regionale delle finanze e del credito al relativo trasferimento delle somme a IRFIS FinSicilia S.p.A. La copertura di tale onere finanziario ha luogo nell'ambito della manovra complessiva.

Articolo 7 - (Disposizioni riguardanti IRFIS FinSicilia S.p.A.)

L'articolo apporta una modifica al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16 al fine di prevedere che i rientri delle misure del PO FESR Sicilia 2014-2020 gestite da IRFIS FinSicilia s.p.a confluiscono nella disponibilità del 'Fondo Sicilia'; in atto ciò avviene per le misure del Piano di sviluppo e coesione.

La disposizione non comporta ulteriori nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale; l'effetto, dal punto di vista contabile, come si legge nella relazione tecnica del Governo, è quello di evitare che le somme siano restituite agli specifici capitoli del bilancio della Regione divenendo non immediatamente fruibili “per le finalità originarie sull'operatività del Fondo Sicilia”.

Articolo 8 - (Misure per l'abbattimento delle locazioni passive della Regione Siciliana)

L'articolo in esame autorizza il Dipartimento Finanze e Credito ad acquistare un immobile sito in Palermo, Via Cordova n. 76 (**comma 1**) e a erogare la somma occorrente a consentire all'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» l'estinzione di debiti gravanti sulle procedure di confisca, **sotto condizione, evidentemente sospensiva, dell'assegnazione all'amministrazione regionale dei compendi immobiliari definitivamente confiscati e siti in Palermo, Viale Regione Siciliana Nord-Ovest (comma 2).**

Il comma 3 autorizza, per la predetta finalità e con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la spesa di **17.000.000 di euro** su un capitolo di nuova istituzione (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale").

La relazione illustrativa evidenzia la convenienza dell'operazione, stimando un risparmio annuo di circa **due milioni di euro** derivante dalla riunificazione in un unico plesso delle Sezioni della Corte dei Conti operanti nella Regione Siciliana e un ulteriore risparmio di oltre **tre milioni di euro** dall'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità allo stato nella disponibilità dall'Agenzia. La copertura finanziaria è assicurata dalle maggiori entrate indicate nell'articolo 34 del DDL (Norma finanziaria).

Si rileva, in primo luogo, una discrepanza tra la relazione illustrativa (che giustifica per l'operazione in parola un importo complessivo di 16 milioni di euro) e il testo dell'articolo in esame che autorizza, invece, una spesa di 17 milioni. Andrebbero quindi chiarite da parte del Governo le ragioni di tale differenza tra la relazione illustrativa e la norma.

Si rileva, inoltre, l'assenza di contenuto normativo della disposizione che non si limita ad autorizzare l'amministrazione, come avviene di sovente, a porre in essere l'attività negoziale in parola (qualora ve ne fosse mai bisogno) e ad appostare le somme necessarie, ma **specialmente il comma 2**, presenta il tipico contenuto di atti negoziali, circostanza dimostrata anche dalla previsione di una "condizione sospensiva" dell'efficacia del trasferimento delle somme all'Agenzia che esula dal contenuto di un atto normativo. In tal modo, la disposizione assume le caratteristiche di una "legge-provvedimento contratto".

Si chiedono chiarimenti al Governo regionale circa la necessità di ricorrere alla legge per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico che potrebbe essere demandata all'attività negoziale delle PA coinvolte.

Articolo 9 - (Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo)

La disposizione autorizza l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a stipulare un accordo transattivo con la società POLLUCE SPE S.r.l. per dare esecuzione ad una sentenza del Tribunale di Palermo (n. 4914 del 2024) appostando le somme necessarie (sorte capitale, interessi di mora e spese processuali), per estinguere il debito della Regione nei confronti della predetta società come accertato dal giudice.

Il comma 2 autorizza la spesa di **31.208.682,94** euro per l'esercizio 2025, da iscrivere su un capitolo di nuova istituzione (Missione 1, Programma 3). **La relazione illustrativa evidenzia che l'accordo transattivo consentirebbe un risparmio per la Regione di circa 3,45 milioni di euro.**

Il comma 3 individua la copertura per **23.124.419,56** euro nell'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione 2024 nel Fondo contenzioso. La norma subordina tale utilizzo all'approvazione del Rendiconto Generale 2024, **che a tutt'oggi risulta, però, non approvato**, come previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La parte restante della spesa prevista dalla disposizione in esame è coperta nell'ambito della manovra complessiva di cui all'art. 34.

Si rileva che la norma, invece di limitarsi ad appostare le somme necessarie per coprire i costi dell'atto negoziale in questione, ossia la transazione, per il vero neppure quantificati con precisione nella disposizione in esame, dispone anche una non necessaria autorizzazione legislativa per procedere alla stipula del negozio in questione che appare superflua alla luce della generale capacità di diritto privato della PA.

In ogni caso, si osserva che la formulazione del comma 1 sembra far dipendere l'autorizzazione a porre in essere la transazione in parola dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato, mentre dalla relazione emerge che detto parere è già stato acquisito (con nota a firma del 10 giugno 2025 e poi con una seconda nota del 10 luglio 2025). Pertanto per ragioni di chiarezza e onde non ingenerare equivoci in sede applicativa, si consiglia, quantomeno, di riformulare la disposizione, omettendo il riferimento al predetto parere o esplicitando che esso è stato già reso.

Si osserva, altresì, quanto alla certezza della copertura finanziaria recata dalla disposizione, che l'impiego della quota accantonata del risultato di amministrazione 2024 nel fondo contenzioso è subordinata all'approvazione del rendiconto 2024 che, però, a tutt'oggi, giova rammentarlo, non risulta ancora approvato, sicché la copertura e quindi l'impiego effettivo delle risorse, è formalmente subordinata ad un evento futuro non ancora verificatosi.

Articolo 10 - (Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo)

Si autorizza l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (ARIT) a stipulare un accordo transattivo per la risoluzione di contenziosi con Sicilia Digitale S.p.A. e altre società.

Il comma 2 autorizza la spesa di 5.494.999,83 euro per l'esercizio 2025 su un capitolo di nuova istituzione (Missione 1, Programma 8).

Il comma 3, analogamente all'articolo 9 precedentemente esaminato, prevede che la copertura avvenga mediante l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione 2024 accantonato nel Fondo contenzioso, per un importo di 29.505.000,17 euro. La procedura è formalmente corretta ai sensi del D.lgs. 118 del 2011 ma il rendiconto generale dell'esercizio del 2024 **a tutt'oggi risulta, però, non approvato.**

In primo luogo, si rileva la genericità della norma con riferimento ai contenziosi oggetto della stipula dell'accordo di transazione.

Si rileva, inoltre, che la norma invece di limitarsi ad appostare le somme necessarie per coprire i costi dell'atto negoziale in questione, pure in questo caso non quantificati con precisione dalla disposizione in esame, dispone anche una non necessaria autorizzazione legislativa per procedere alla stipula della transazione che appare superflua alla luce della generale capacità di diritto privato della PA.

In ogni caso, la formulazione del comma 1 sembra far dipendere l'autorizzazione a porre in essere la transazione in parola dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato, mentre dalla relazione parrebbe emergere che detto parere sia già stato acquisito. Pertanto per ragioni di chiarezza e onde non ingenerare equivoci in sede applicativa, si consiglia, quantomeno, di riformulare la disposizione, omettendo il riferimento al predetto parere o esplicitando che esso è stato già reso.

Si osserva, altresì, quanto alla certezza della copertura finanziaria recata dalla disposizione in esame, che l'impiego della quota accantonata del risultato di amministrazione 2024 nel fondo contenzioso è subordinata all'approvazione del rendiconto 2024 che, però, a tutt'oggi, giova rammentarlo, non risulta ancora approvato, sicché la copertura e, quindi l'impiego effettivo delle risorse, è formalmente subordinata ad un evento futuro non ancora verificatosi.

Articolo 11 - (Spese gestione impianti di dissalazione)

L'articolo stanZIA risorse per la gestione degli impianti di dissalazione di alcuni Comuni siciliani che, come emerge dalla relazione al disegno di legge, sono volte a coprirne i costi dell'energia elettrica nonché i costi del personale, dei reagenti, dei consumabili e degli eventuali imprevisti.

L'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in esame è pari ad Euro 9.900.000 per il 2025, ad Euro 25.300.000 per il 2026 e ad Euro 32.000.000 per il 2027, mentre si demanda alle successive leggi di bilancio la quantificazione di tali spese di gestione, indicandone il tetto massimo annuale in Euro 32.000.000.

Le risorse stanziare confluiranno in un capitolo di bilancio di nuova istituzione "Spese per la gestione dei dissalatori" (Missione 9, programma 4).

La copertura della predetta autorizzazione di spesa è da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, al cui commento si rinvia.

Articolo 12 - (Interventi sulle dighe)

La disposizione prevede il finanziamento di un nuovo capitolo di spesa, denominato "Spese per interventi sulle dighe per fronteggiare l'emergenza idrica". Questo capitolo, gestito dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, riceverà un importo di 6.280.480 euro solo per l'anno 2025.

Tale stanziamento rientra nella Missione 9, Programma 3 ("Servizio idrico integrato") ed è classificato come spesa in conto capitale, destinata, quindi, a investimenti.

Secondo la relazione tecnica, i fondi saranno destinati ai seguenti interventi:

1. Collegamento acquedottistico tra le dighe Villarosa e Olivo:
 - Importo: 2.735.600 euro
 - Tempi di realizzazione: 24 mesi
2. Rifacimento dell'interconnessione acquedottica tra le dighe Disueri e Cimìa:
 - Importo: 1.178.700 euro
 - Tempi di realizzazione: 16 mesi
3. Interventi di manutenzione straordinaria sulla diga Comunelli: include il rifacimento degli scarichi profondi e di superficie, l'adeguamento del franco idraulico e l'adeguamento sismico della casa di guardia:
 - Importo: 850.000 euro
 - Tempi di realizzazione: 18 mesi
4. Ripristino dell'interconnessione acquedottistica tra l'invaso Ancipa e l'invaso Pozzillo:
 - Importo: 1.516.180 euro
 - Tempi di realizzazione: 16 mesi

Articolo 13 - (Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti)

L'articolo finanzia, per il 2025, il contributo ai comuni a copertura degli "extra costi" sostenuti per il trasferimento di rifiuti in ambito extraregionale.

Viene autorizzata per l'esercizio 2025 la spesa di **20.000.000 di euro** sul capitolo **240014** (Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”). La copertura è individuata nelle maggiori disponibilità di bilancio di cui all'articolo 34.

Articolo 14 - (Sostegno ai Comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale)

L'articolo stanziava sul capitolo 191345 (Missione 18, Programma 1) risorse aggiuntive per il 2025 quantificate in Euro 2.200.000 per le iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale di cui all'art. 4 della l.r. n. 1 del 2024. Con la disposizione da ultimo citata erano già stati stanziati per la medesima annualità Euro 2.000.000, poi incrementati ad Euro 3.153.887,75.

La copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in esame è rinvenibile nel comma 2 della medesima, laddove si riduce di equivalente importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, l.r. n. 8 del 2017, e conseguentemente lo stanziamento del capitolo di spesa 191310 (“Contributi ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavori socialmente utili ancora in attività, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 27/2016”) su cui essa grava.

Articolo 15 - (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1)

La disposizione non ha effetti di natura finanziaria diretta, ma effettua una specifica degli stanziamenti realizzati con l'ultima legge di stabilità regionale approvata (L.R. n. 1 del 2025) per gli interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi.

Nello specifico, dei 2.300.000 euro stanziati per il 2025 per consentire al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di far fronte alle ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, un importo pari a 1.512.514,55 euro viene riservato alle opere per le quali i certificati di pagamento sono già stati emessi al 31/12/2024.

Tale adeguamento – secondo la relazione tecnica – è necessario anche per le esigenze connesse alla maggiore spesa dovuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 e successive modifiche e integrazioni, che ha consentito l'adeguamento dei prezzi e l'accesso a risorse per compensare gli extracosti negli appalti pubblici di lavori.

Articolo 16 - (Misure di protezione sociale)

L'articolo prevede una misura di sostegno finanziario in favore dei nuclei familiari che si allontanano da ambienti caratterizzati da un condizionamento criminale, anche per favorirne l'inserimento in una nuova realtà sociale. A tal fine la disposizione in esame stanziava la somma di 2.000.000 di Euro sul capitolo di nuova istituzione “Interventi per misure di protezione sociale di cui al comma 3, lettera c) e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2025, n. 2” (Missione 12, Programma 4).

Al riguardo si segnala, in primo luogo, che nell'articolo non è indicato l'orizzonte temporale a cui si riferisce lo stanziamento di 2.000.000 di Euro, che dalla tabella allegata sembra riguardare soltanto l'esercizio finanziario 2025.

In secondo luogo, si osserva che tali somme vengono stanziare indistintamente per due differenti tipologie di interventi previsti, rispettivamente, al comma 3, lett. c), e al comma

4 dell'art. 3 della l.r. n. 24/2025, l'uno volto a “creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale” e l'altro volto a sostenere il genitore che, per allontanarsi da ambienti a forte condizionamento criminale, si voglia trasferire in altra residenza e non ne abbia i mezzi. **Lo stanziamento, pertanto, appare generico e destinato ad una ripartizione eccessivamente discrezionale tra le due finalità richiamate dalla norma. A ciò si aggiunga che dalla relazione illustrativa non risulta chiaro come si sia pervenuti alla predetta quantificazione degli oneri**, a maggior ragione se si pone mente al fatto che la misura di cui al citato comma 4 rientrava nella clausola di invarianza finanziaria prevista all'art. 10 della l.r. n. 24/2025.

Quanto, infine, alla copertura dell'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in commento, essa è da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, alle cui considerazioni pertanto si rinvia.

Articolo 17 - (Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale)

La disposizione rfinanzia per il 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 16 del 2021. Questo riguarda specificamente il capitolo 183841 (Missione 12, Programma 4) del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Nello specifico, vengono destinati 3.000.000 di euro per le azioni di sostegno al ricovero di indigenti e soggetti in condizioni di marginalità estrema.

Questa spesa incrementerà l'attuale stanziamento nel relativo capitolo di 7.929.059,96 euro. Di tale importo, 5.000.000 di euro sono stati già stanziati con l'articolo 1 della L.R. n. 26 del 2025 per una diversa linea d'azione: le misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare.

Articolo 18 - (Abrogazioni e modifiche di norme)

L'articolo introduce modifiche e abrogazioni a leggi regionali recenti, principalmente per superare rilievi di incostituzionalità formulati in sede di c.d. “precontenzioso” Stato-Regione e per recepire, con provvedimenti legislativi, gli impegni alle abrogazioni o riformulazioni di norme assunti in tale sede dal Presidente della Regione.

Il **comma 1** comporta una riprogrammazione di spesa: la modifica alla durata di un intervento di cui all'art. 5 della L.R. 1/2025 determina una riduzione della spesa per il 2027 sul **capitolo 410028** (Missione 13, Programma 7) e la contestuale iscrizione della somma nel **capitolo 215704** (Missione 20, Programma 3) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

Le altre modifiche hanno carattere prevalentemente ordinamentale e non presentano profili finanziari.

Articolo 19 - (Sistemi di videosorveglianza urbana)

Si finanzia la realizzazione o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza urbana nei comuni siciliani.

Viene autorizzata la spesa di **15 milioni di euro** per l'esercizio 2025, da iscrivere su capitolo di nuova istituzione (Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio"). La copertura è assicurata dalla manovra complessiva di cui all'articolo 34.

Articolo 20 - (Collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea)

Si autorizza l'erogazione di somme a titolo di oneri di servizio pubblico all'ENAC per i collegamenti aerei da Comiso verso gli aeroporti nazionali e tra gli scali siciliani e le isole minori.

Il comma 3 autorizza per il 2025 la spesa complessiva di **3.700.000 di euro**, di cui 700.000 euro per i collegamenti da Comiso e 3.000.000 di euro per le isole minori, da iscrivere su capitoli di nuova istituzione (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto"). La copertura trova capienza nell'ambito dell'articolo 34.

Articolo 21 - (Agevolazione per l'istituzione di tratte intercontinentali da e per la Sicilia)

La norma autorizza una compensazione finanziaria per istituire o potenziare linee aeree intercontinentali.

Viene autorizzata la spesa di **1.000.000 di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 su capitolo di nuova istituzione (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto"). La copertura per il 2025 è assicurata dall'articolo 34; per il 2026 e 2027 grava sulla riduzione del **capitolo 215704** (Missione 20, Programma 3).

Non si rilevano criticità sotto il profilo finanziario.

Articolo 22 - (Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali)

L'articolo in esame autorizza il Dipartimento regionale delle infrastrutture a finanziare, tramite procedura "valutativa a sportello", i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali. La finalità è quella di finanziare progetti immediatamente cantierabili. **Il comma 2** autorizza, a tal fine, la spesa di 60 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025 su un capitolo di nuova istituzione (Missione 10, Programma 5).

Articolo 23 - (Implementazione ed adeguamento piattaforme digitali DRT)

La disposizione stanziava risorse a favore del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), finalizzate alla gestione delle piattaforme telematiche necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche e istituzionali della Regione, nonché alla migrazione delle suddette piattaforme, senza soluzione di continuità, verso una nuova infrastruttura digitale.

L'articolo, in particolare, prevede uno stanziamento su un capitolo di nuova istituzione ("Spese per l'implementazione ed adeguamento delle piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico", Missione 1, Programma 8) di Euro 873.215 per il 2025, di Euro 1.471.015 per il 2026 e di Euro 1.215.415 per il 2027.

Al riguardo, si segnala la necessità di correggere la quantificazione delle risorse per il 2027, sia nel corpo della disposizione che nella tabella allegata: infatti secondo il quadro economico riportato nella relazione del Governo, che evidenzia le voci di spesa da finanziare con

l'articolo in commento, lo stanziamento per il 2027 risultante dalla somma di tali voci dovrebbe ammontare a Euro **1.251.415** e non a Euro 1.215.415 come indicato nella disposizione e nella tabella allegata.

Si segnala altresì che, trattandosi di spesa pluriennale, ai sensi dell'art. 38 comma 2, D.lgs. n. 118/2011, deve essere indicato l'onere complessivo che comportano (che dalla relazione illustrativa risulta pari a 4.880.000 Euro)

Inoltre, dal suddetto quadro economico emerge altresì che i costi complessivi di gestione e di migrazione dell'infrastruttura digitale sono distribuiti su quattro annualità, e che l'ultima annualità (riferita al 2028) ammonta a Euro 1.284.355. Alla luce di ciò **si segnala la necessità di rinviare alla successiva legge di bilancio per la copertura finanziaria di tali costi.**

Quanto, infine, alla copertura della autorizzazione di spesa per il triennio 2025-2027 recata dalla disposizione in esame, essa è da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, alle cui considerazioni si rinvia.

Articolo 24 - (Contributo straordinario acquisto di scuolabus)

L'articolo stanZIA ulteriori Euro 7.700.000 per il 2025 sul capitolo 772051 del bilancio regionale, per l'acquisto di scuolabus in favore dei Comuni siciliani. Tali risorse si aggiungono ai precedenti 2 milioni di Euro stanziati sul medesimo capitolo dall'art. 11, l.r. n. 1/2025.

La copertura della predetta autorizzazione di spesa è da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, al cui commento si rinvia.

Articolo 25 - (Misure per la mitigazione degli effetti della siccità in agricoltura)

L'articolo, seppur in continuità – come afferma la relazione tecnica - con le misure per la mitigazione degli effetti della siccità in agricoltura varate nel 2024, istituisce un nuovo capitolo di spesa in conto capitale per l'erogazione di “Contributi in conto capitale alle aziende agricole siciliane per la realizzazione di vasche e serbatoi aziendali e/o interaziendali per l'accumulo di acqua ad uso irriguo e/o zootecnico” (Missione 16, programma 1), con uno stanziamento pari a 10.000.000 di euro per il 2025.

Articolo 26 - (Continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori)

L'articolo in commento **estende l'applicazione del beneficio del rimborso forfettario per le spese sostenute**, già previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in favore dei i medici ospedalieri di aree disagiate, **anche ai medici del ruolo unico di assistenza primaria (comunemente noti come medici di "guardia medica")** che prestano servizio su base oraria nei presidi situati nelle isole minori.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 481.350,00 euro per il 2025 e di 1.155.240,00 euro per il 2026 su un capitolo di nuova istituzione (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 7 "Programmazione e governo del Servizio sanitario regionale"). La copertura è garantita dalla manovra complessiva.

Si segnala che la norma prevede una spesa per il 2025 e il 2026, ma non per il 2027, interrompendo la copertura nel triennio di bilancio. **Sarebbe opportuno un chiarimento del governo in merito.**

Articolo 27 - (Liste di attesa del Servizio Sanitario Regionale e rapporti con le strutture accreditate)

La disposizione in esame è finalizzata all'abbattimento delle liste di attesa del Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, i primi tre commi si occupano delle prestazioni che a tal fine i Dirigenti medici ed il personale sanitario e tecnico delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli Enti Sanitari Pubblici del Servizio Sanitario Regionale possono essere autorizzati a svolgere, determinando le relative tariffe. In quest'ottica il comma 3 della disposizione reca un'autorizzazione di spesa di 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 da stanziare su un capitolo di nuova istituzione ("Spese per lo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa", Missione 13, Programma 7).

I commi da 4 a 6 della disposizione in esame concernono le attività di aggiornamento e monitoraggio dei piani aziendali di recupero delle liste di attesa, da realizzarsi attraverso la piattaforma digitale SovraCUP, a tal fine stanziando, in apposito capitolo di nuova istituzione, complessivi Euro 6.100.000 di cui 1.525 migliaia di Euro per l'esercizio finanziario 2025, 3.050 migliaia di Euro per l'esercizio finanziario 2026 e 1.525 migliaia di Euro per l'esercizio finanziario 2027.

L'ultimo comma dispone l'abrogazione dell'art. 28, comma 16, della l.r. n. 28/2024.

In primo luogo si segnala che la copertura delle autorizzazioni di spesa recate dalla disposizione in esame è comunque da rinvenirsi all'art. 34 del disegno di legge, al cui commento si rinvia.

Tanto premesso, con riferimento ai primi tre commi della disposizione in esame, non è chiaro se gli stanziamenti previsti per le finalità ivi indicate tengono conto soltanto delle prestazioni non evase delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie e di ricovero (rispettivamente al 30 giugno 2025 e al 31 dicembre 2024), limitandosi dunque al solo recupero delle liste d'attesa, oppure se la quantificazione ricomprenda le ulteriori richieste di prestazioni/ricoveri che verranno iscritte nelle liste d'attesa nel triennio considerato.

Inoltre, con specifico riferimento al comma 3 della disposizione in commento, si segnala che **la copertura finanziaria degli oneri da essa recati non appare corretta sul versante della trasparenza contabile. L'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 118 del 2011, infatti, richiede alle Regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale", al dichiarato "fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti" di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo, nello stesso comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire "separata evidenza" delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella Sezione A) "entrate" (lettera a), indica il "finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante" dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della Sezione B) "spesa", la "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]". Per il perimetro sanitario così portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili. Il citato art. 20, dunque, "è specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione**

delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA” (Corte cost. sentt. n. 233 del 2022 e 1 del 2024).

La norma in commento, invece, stanziava risorse finalizzate al finanziamento di spese sanitarie la cui copertura, stando a quanto disposto dall’art. 34 del disegno di legge e dalle tabelle allegate, è rinvenibile nell’incremento di entrate (gettito discendente dall’IRPEF e dalle tasse automobilistiche) non specificamente afferenti al c.d. “perimetro sanitario”. In questo modo essa si pone in contrasto con il citato art. 20 del D.lgs. n. 118 del 2011 e, conseguentemente, con l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

In merito alla **quantificazione degli oneri di cui al comma 5** della disposizione in esame, indicata in Euro 6.100.000, **si segnala che dalla somma delle voci di spesa necessarie per le attività di implementazione del sistema di prenotazione e monitoraggio riportate nel dettaglio tecnico della relazione illustrativa risulta, invece, un onere complessivo di Euro 7.600.000 oltre IVA.**

Articolo 28 - (Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana e riserva naturale lago di Pergusa)

Il comma 1 autorizza l'ulteriore spesa di **2.000.000 di euro** per il 2025, incrementando la dotazione del **capitolo 550079** (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale") per la rigenerazione di aree e polmoni verdi.

Si segnala una discrepanza tra la relazione illustrativa, che indica la necessità di incrementare lo stanziamento a **"complessivi 2.500 migliaia di euro"**, e il testo dell'articolo, che autorizza **"l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro"**. La copertura è comunque garantita dall'articolo 34.

Articolo 29 - (Disposizioni per il settore della forestazione)

L'articolo adegua lo stanziamento del capitolo 150054 sull'IRAP da versare ai suoi compensi degli operai forestali così detti “151-isti” ed “101-isti”, aggiungendo un importo di euro 1.350.000 allo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2025.

Articolo 30 - (Film di produzione cinematografica)

La norma consente il cofinanziamento di ulteriori progetti cinematografici nell'ambito di un Avviso Pubblico già finanziato con risorse FSC 2021-2027, ai fini dello scorrimento della graduatoria. Viene autorizzata la spesa di **1.240.000 di euro** per l'esercizio 2025 su capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione (Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"). La copertura è assicurata dalla manovra finanziaria complessiva.

Articolo 31 - (Iniziative dell'amministrazione regionale)

Si autorizza il finanziamento di iniziative turistico-promozionali a Messina (2025) e Palermo (2026).

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, su un capitolo di nuova istituzione (Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"). La copertura per il 2025 è garantita dall'articolo 34; quella per il 2026 dalla riduzione del capitolo 215704 (Missione 20, Programma 3).

Articolo 32 - (Rifinanziamento leggi di spesa)

L'articolo introduce disposizioni finanziarie correttive dell'ultima legge di stabilità al fine di adeguare ai nuovi fabbisogni gli stanziamenti di spesa di precedenti autorizzazioni con riferimento esclusivo all'esercizio finanziario 2025. Si riporta a seguire una rappresentazione delle variazioni previste in tabella. Tra le variazioni più importanti nei rifinanziamenti proposti, l'aumento di 10.000.000 del capitolo 1833808 sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza - fondi regionali" che raggiunge così lo stanziamento di euro 191.891.035 (di poco inferiore rispetto allo stanziamento definitivo 2024 che arrivava a 193.952.054 ma comunque tra i più elevati negli ultimi 5 anni). Altra misura tra le più rilevanti rifinanziate il capitolo 478109 su "contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico" per un importo pari ad euro 6.300.000 solo nel 2025 portando lo stanziamento complessivo per il medesimo anno ad euro 26.395.488 (inferiore rispetto allo stanziamento definitivo 2024 che raggiungeva l'importo di euro 41.190.150,93).

Tab. 8 - Rifinanziamenti di cui all'articolo 32 del DDL 976 (valori in euro)

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Capitolo	Denominazione	Stanziamento attuale 2025	Variazione 2025	Stanziamento definitivo 2025
14. Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Attività Produttive	243301	Contributi all'I.r.s.a.p. per la realizzazione delle finalità istituzionali previste all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 nonché per le spese di funzionamento e di organizzazione.	11.011.190	614.056	11.625.246
14. Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Attività Produttive	343321	Spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.	500.000	400.000	900.000
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	Interventi per la disabilità	Spese correnti	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro	183808	Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza - fondi regionali	181.891.035	10.000.000	191.891.035
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	478109	Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.	20.095.488	6.300.000	26.395.488
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	273708	Spese per il pagamento dell'iva sulle somme corrispondenti ai trasferimenti statali per i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	11.153.532	60	11.153.592

10. Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	Spese in conto capitale	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	672008	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda	1.806.776	5.000.000	6.806.776
4. Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	Spese in conto capitale	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	6.434.175	5.128.000	11.562.175
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spese correnti	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente	443312	Trasferimenti a enti locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.	2.230.820	1.900.000	4.130.820

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976

Articolo 33 - (Disposizioni in materia di Tassa automobilistica regionale)

L'articolo prevede una riduzione del 50% della tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (il quale presupposto è la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi) per gli autoveicoli di proprietà di imprese che svolgono l'attività di noleggio o di leasing operativo di autovetture ed altri autoveicoli leggeri senza autista (con peso inferiore a 3,5 tonnellate). Il tributo in questione si caratterizza per essere un tributo proprio regionale.

Secondo il governo, tale riduzione, predisposta a decorrere dal 2025, produrrà per il primo anno di applicazione un incremento di entrate di euro 269.752,57 che si aggiungerebbero alle previsioni di entrata già previste in bilancio (le quali, ad inizio anno sono state già oggetto di un aggiornamento al rialzo delle previsioni con un + 9.730.247,43 utilizzato a copertura nell'ambito della L.R. 3 del 2025). Si riporta nella seguente tabella i dati sulle previsioni, sull'accertato e riscosso del capitolo 1218 relativo alla Tassa automobilistica.

Tab. 9 - Storico capitolo entrata 1218 su Tassa automobilistica (valori in euro)

Anno	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso
2019	350.000.000,00	335.046.765,62	335.046.765,62
2020	266.300.000,00	261.296.456,94	261.296.456,94
2021	340.002.325,00	251.061.872,12	251.061.872,12
2022	330.005.246,75	334.680.541,08	334.680.541,08
2023	405.500.000,00	398.193.784,81	398.193.784,81
2024	321.100.000,00	348.189.996,02	348.189.996,02
2025	339.730.247,43	244.131.027,58	244.130.863,73

Fonte: proprie elaborazioni da SCORE

Sul punto, la relazione allegata al disegno di legge riporta che “le minori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione in oggetto sono compensate con le maggiori entrate a titolo di imposte erariali spettanti alla Regione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (es. IVA, IRPEF e IRAP)”, in quanto – continua la relazione – “dall’applicazione della norma, si prevede l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore e il trasferimento in Sicilia di operatori aventi, alla data odierna, sede legale fuori dal territorio siciliano”.

Sul punto si sottolinea che, mentre la relazione tecnica deve contenere un prospetto riassuntivo degli oneri finanziari, con indicazioni delle modalità di calcolo utilizzate per la relativa quantificazione, **la relazione allegata al disegno di legge si presenta in ciò carente, soprattutto in considerazione della natura previsionale degli effetti finanziari derivanti dalla norma.** Come affermato dalla Corte Costituzionale (**sentenza n. 25 del 2021**) gli allegati, le note e la relazione tecnica, costituendo elementi essenziali della previsione di copertura, devono consentire di valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto dell’art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti che hanno una funzione di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria.

Tuttavia, coerentemente con gli indirizzi metodologici sulle coperture finanziarie fornite dalla Corte dei conti (vedi deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR), nel caso di oneri consistenti in minori entrate, è corretto valutare l’impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell’effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti. Infatti, sotto il profilo metodologico, si ritiene ammissibile la quantificazione non soltanto degli effetti finanziari diretti ma anche di quelli indotti, con impatto non soltanto nel settore specifico dell’intervento ma anche sul sistema economico nel suo complesso. **Tuttavia la stima ex ante degli effetti indotti presenta elementi di aleatorietà ed incertezza maggiori sia nel *quantum* che nella loro scansione temporale. Profili, questi, che nel loro insieme si riflettono sulla necessità di un carattere prudenziale delle quantificazioni effettuate e quindi sulla correttezza/opportunità stessa di una utilizzazione dei valori ipotizzati a copertura di oneri finanziari.** Anche la Corte dei conti¹, in più di una occasione, si è soffermata sull’avvenuta contabilizzazione, a copertura di oneri finanziari, di rilevanti quote di effetti indotti, rappresentando l’esigenza di adottare *“una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell’onere netto (ovvero della relativa copertura), considerate le numerose variabili e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità”*.

In conclusione le quantificazioni in merito andrebbero supportate ed illustrate da analisi approfondite, connotate da un esame complessivo di tutti gli effetti in esame, con un approccio di elevata prudenza soprattutto se, come in questo caso, si riferiscono ad altri tributi come IRPEF, IVA ed IRAP.

Articolo 34 - (Norma finanziaria)

L’articolo quantifica gli oneri e le coperture finanziarie derivanti dal disegno di legge. Per un approfondimento sul quadro finanziario scaturente dal disegno di legge, si rinvia al contenuto del paragrafo “Analisi delle politiche finanziarie”, in cui si analizzano gli interventi e le coperture in un’ottica complessiva. In questa sede è utile evidenziare che con l’articolo in esame si autorizzano le variazioni alla Tabella A della legge di stabilità regionale 2025-2027 relativa alla quantificazione del “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti” (capitolo 215704), **con un incremento di euro 55.941.330 per il 2025 (raggiungendo così l’importo complessivo di euro 66.969.572) e una riduzione di euro -62.239.785 per il 2026 e di -55.699.892 per il 2027.**

¹ Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2013

Articolo 35 - (Variazioni al bilancio della Regione)

L'articolo autorizza le variazioni al bilancio della Regione, sintetizzate nella Tabella A per le entrate e nella Tabella B per spese, discendenti dalle disposizioni legislative del disegno di legge e di ulteriori variazioni di bilancio, non discendenti da disposizioni legislative, ma che riguardano aggiornamenti sulle entrate o i così detti capitoli di spesa "liberi" di bilancio.

Per capitoli liberi di bilancio si intendono tutti i capitoli privi di una autorizzazione legislativa sottostante alla variazione di bilancio e che perciò riguardano principalmente fondi di riserva, fondi per accantonamenti, fondi vincolati, compartecipazioni a spesa nonché i capitoli strettamente relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione. Quest'ultime variazioni, infatti, non avendo un'autorizzazione di legge alla base, sono approvate direttamente con le suddette tabelle.

Dal lato delle entrate emerge l'adeguamento delle entrate IRPEF a seguito delle comunicazioni MEF sulle spettanze regionali, su cui, per ulteriori approfondimenti, si rinvia al contenuto del paragrafo "Analisi delle politiche finanziarie" nella parte in cui si analizzano le coperture.

Dal lato della spesa, come si evince dalla tabella 1 al primo paragrafo di questo elaborato, **le variazioni al bilancio relativi a capitoli "liberi" (e quindi non discendenti dall'articolato) sono pari ad euro 73.873.453 per il 2025, ad euro 15.263.530 per il 2026, ad euro 16.959.477 per il 2027, per un ammontare complessivo nel triennio pari ad euro 106.096.460, corrispondente al 19,3% dell'intera manovra.** La seguente tabella sintetizza le variazioni ai suddetti capitoli "liberi" derivanti dalla manovra per tipologia.

Tab. 10 - Variazioni a capitoli "liberi" di bilancio (valori in euro)

	Descrizione capitolo	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
Incrementi di fondi di riserva e accantonamento					
215702	Fondo di riserva per le spese impreviste (ex cap. 21253)	2.222.000	0	0	2.222.000
215740	Fondo rischi contenzioso spese legali	30.000.000	0	0	30.000.000
215744	Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.	15.000.000	0	0	15.000.000
215780	Fondo ex art.73 lettera e) del d.lgs. N.118/2011 e s.m.i.	3.000.000	0	0	3.000.000
Incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese					
812009	Quota a carico della regione per il finanziamento del piano di interventi pluriennali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (ex cap. 81360-832008)	1.365.000	12.285.000	13.650.000	27.300.000
812401	Interventi per la riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani - comuni di Catania e Palermo -- quota a carico della regione.	330.948	2.978.530	3.309.477	6.618.955
Incrementi di altri capitolo liberi di bilancio					
108148	Spese per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. (spese obbligatorie)	500.000	0	0	500.000

108539	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso la presidenza, gli assessorati della regione e il comando corpo forestale, o per il pagamento dell'indennità sostitutiva di	250.000	0	0	250.000
150007	Spese per la fornitura di uniformi, corredi ed equipaggiamento per il personale in uniforme dei ruoli del corpo forestale della regione, nonché di equipaggiamento di tutto il personale del corpo stesso per le attività di protezione civile.	120.000	0	0	120.000
150546	Spese per il pagamento della tassa di circolazione dei mezzi in uso al corpo forestale	10.000	0	0	10.000
219205	Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 22201)	17.755.505	0	0	17.755.505
508020	Spese per l'acquisto di attrezzature (parte cap. 508001)	25.000	0	0	25.000
508021	Spese per l'acquisto di macchine per l'ufficio (parte cap. 508001)	25.000	0	0	25.000
612001	Spese per l'acquisto di mobili arredi	20.000	0	0	20.000
612068	Manutenzione straordinaria sui beni immobili del Fiprs sede di uffici dell'amministrazione regionale nei limiti degli obblighi contrattuali	3.000.000	0	0	3.000.000
712001	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi.	200.000	0	0	200.000
712005	Spese per l'acquisto di macchine per l'ufficio. (parte ex cap. 712001)	50.000	0	0	50.000
Totale complessivo		73.873.453	15.263.530	16.959.477	106.096.460

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976